



COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

Città Metropolitana di Bologna

Regolamento degli

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Testo coordinato d.c.c. 48_2019

Regolamento degli ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Indice

TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 4
Art. 1	
Fonti e finalità	Pag. 4
TITOLO II	
ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI	Pag. 4
Art. 2	
Istituzione ed aggiornamenti	Pag. 4
TITOLO III	
ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE	Pag. 5
Art. 3	
Istituzione e nomina	Pag. 5
Art. 4	
Decadenza	Pag. 7
Art. 5	
Funzioni	Pag. 7
Art. 6	
Presidenza, Segretario e Convocazioni	Pag. 8
TITOLO IV	
ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI E PROPOSTE	Pag. 9
Art. 7	
Istanze, petizioni e interrogazioni	Pag. 9
Art. 8	
Proposte	Pag. 10
TITOLO V	
REFERENDUM CONSULTIVI	Pag. 10
MODALITA' ATTUATIVE	Pag. 10
Art. 9	
Iniziativa referendaria	Pag. 10
Art. 10	
Iniziativa del Consiglio Comunale	Pag. 11
Art. 11	
Iniziativa dei cittadini	Pag. 11
Art. 12	
Comitato dei promotori	Pag. 11
Art. 13	
Raccolta delle firme	Pag. 12
Art. 14	
Norme generali	Pag. 13
Art. 15	
Sezioni elettorali	Pag. 13
Art. 16	
Commissione di Garanzia	Pag. 14
Art. 17	
Requisiti di ammissibilità	Pag. 15

Art. 18 Organizzazione e Coordinamento	Pag. 15
Art. 19 Indizione	Pag. 15
Art. 20 Certificati elettorali e schede per la Consultazione referendaria	Pag. 16
Art. 21 Operazioni di voto	Pag. 16
Art. 22 Organizzazione e orario delle operazioni	Pag. 17
Art. 23 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	Pag. 17
Art. 24 Altre forme di propaganda	Pag. 18
COMMISSIONE CENTRALE PER LA CONSULTAZIONE POPOLARE	Pag. 18
Art. 25 Composizione e funzioni	Pag. 18
Art. 26 Pubblicità e verbale	Pag. 19
RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE	Pag. 19
Art. 27	Pag. 19
CONSULTAZIONE A MEZZO QUESTIONARI	Pag. 20
Art. 28 Finalità e contenuti	Pag. 20
Art. 29 Modalità operative	Pag. 21
Art. 30 Organizzazione	Pag. 21
Art. 31 Esito e utilizzazione	Pag. 22
DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 22
Art. 32 Disciplina del procedimento referendario	Pag. 22
Art. 33 Scheda per il referendum	Pag. 22
Art. 34 Limitazioni	Pag. 23
Art. 35 Partecipazione dei cittadini alla realizzazione di opere interventi o alla istituzione e gestione dei servizi Modalità di consultazione	Pag. 23

Regolamento degli

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fonti e finalità

1. Il presente Regolamento attua i principi affermati dall'ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto per promuovere e valorizzare la partecipazione popolare all'Amministrazione del Comune, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante tra comunità e rappresentanze elettive.

TITOLO II

ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

Art. 2

Istituzione ed aggiornamenti

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati anche a livello territoriale e le istituzioni private, indicati d'ora in avanti come "organismi associativi", promuovendo idonee forme di collaborazione.
2. E' istituito presso il Comune l'Albo degli organismi associati suddiviso in due sezioni:
 - Sezione A: nella quale sono comprese le associazioni che hanno finalità economiche, sociali e del lavoro;
 - Sezione B: nella quale sono comprese le associazioni che hanno finalità sportive, culturali, religiose e di qualità della vita.
3. L'Albo è pubblico: copia di esso è posta a disposizione dei cittadini presso la Casa Comunale per la consultazione.
4. Sono iscritti, a domanda, all'Albo gli organismi associativi che:
 - a) svolgono l'attività, almeno in parte o in modo occasionale, nel territorio del Comune, ed in esso mantengano attiva una sede o un recapito;

- b) perseguano le finalità di cui al comma 2 o comunque fini di pubblico interesse;
 - c) svolgano un'attività non in contrasto con le disposizioni di legge;
 - d) non abbiano fini di lucro.
5. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco. Alla domanda deve essere allegato lo Statuto o l'atto costitutivo, o, qualora non esistano uno Statuto o un atto costitutivo redatti in forma scritta, una dichiarazione resa da uno dei promotori con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 Gennaio 1968, n. 15, da cui risultino sinteticamente le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza.
6. L'Albo è approvato con deliberazione della Giunta Comunale, previo esame ed istruttoria di rito, e viene aggiornato ogni anno, mediante nuove iscrizioni su domanda e mediante cancellazione d'ufficio delle associazioni che abbiano cessato di svolgere le loro attività nell'ambito del territorio comunale.
7. L'iscrizione all'Albo non comporta alcuna ingerenza dell'Amministrazione Comunale nell'attività, negli obiettivi e nell'organizzazione delle forme associative.
8. Il Comune riconosce gli organi associativi iscritti all'Albo quali suoi interlocutori, anche mediante la richiesta di indicazione di nominativi idonei ad essere nominati componenti delle Consulte.
9. Il Comune favorisce nelle forme ritenute più opportune il coordinamento tra le associazioni iscritte all'Albo.

TITOLO III

ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE

Art. 3

Istituzione e nomina

1. Sono istituite le seguenti consulte tematiche:
- 1) AMBIENTE – TERRITORIO – URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – CASA;
 - 2) ASSISTENZA – SANITA' – SERVIZI SOCIALI – ANZIANI;
 - 3) SPORT – PROBLEMI DEI GIOVANI – BENI E POLITICHE CULTURALI;
 - 4) ATTIVITA' PRODUTTIVE;
 - 5) TURISMO.
2. Sono istituite le seguenti Consulte di rappresentanza territoriale:

- 1) CONSULTA DI PONTE
(Riola Ponte – Savignano – Ponte di Verzuno)
- 2) CONSULTA DI PIANDISETTA
(Piandisetta – Cà Lagaro – Puzzola)
- 3) CONSULTA DI SALVARO
(Pioppe – Salvaro – Casetta)
- 4) CONSULTA DI CARVIANO
(America – Europa – Bosco di Ferro)
- 5) CONSULTA DI POGGIO
(Poggio di Carviano – Casigno)
- 6) CONSULTA DI CRINALE NORD
(Grizzana Capoluogo – Veggio – Cà Benassi – Tudiano)
- 7) CONSULTA DI CRINALE SUD
(Stanco – Tavernola – Montecacuto Ragazza)
- 8) CONSULTA DI VIMIGNANO
(Campolo – La Scola – Orelia - Torricella)

3. La sede delle Consulte sarà designata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. Oltre a queste ed alle Commissioni previste dalle leggi o da altri regolamenti, il Consiglio Comunale può costituire Consulte speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare e riferire agli organi elettivi su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini della attività del Comune. La deliberazione di nomina della Consulta speciale ne fissa preventivamente la durata.

5. Le Consulte tematiche sono formate da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti nominati dalla Giunta Comunale, su designazione dei gruppi consiliari, tra i cittadini che siano esperti od operanti nel ramo specifico.

6. Le Consulte territoriali sono formate da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti (di cui uno extracomunitario, dove ci sia una notevole presenza di extracomunitari) nominati dalla Giunta Comunale sulla base delle indicazioni emerse in apposite assemblee preparatorie da tenersi nelle zone di riferimento.

6bis. È istituita la Consulta degli immigrati extracomunitari.

6ter. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale verranno definite composizione, modalità di nomina e decadenza dei componenti, sede e funzioni della consulta.

7. La durata in carica dei componenti le Consulte non può superare quella del Consiglio Comunale che lo ha istituito.
8. Nessun cittadino può essere nominato componente in più di una consulta.
9. La carica di componente di Consulta è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

Art. 4

Decadenza

1. La Giunta Comunale, su richiesta votata a maggioranza dai componenti la Consulta, dichiarerà decaduto il componente la Consulta che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni della Consulta di cui fa parte.
2. La decadenza può essere pronunciata solo dopo che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
3. La Giunta Comunale deve provvedere alla sostituzione entro trenta giorni dalla comunicazione della condizione della decadenza seguendo, ai fini della designazione, le procedure previste dall'art. 3.
4. In caso di dimissioni la Giunta Comunale provvede alla sostituzione con altro componente secondo i punti 4 e 5 dell'art. 3.

Art. 5

Funzioni

1. Le Consulte operano a supporto degli Organi elettivi, per la loro attività, sia in sede consultiva che in sede propositiva.
2. Per tali finalità:
 - a) hanno diritto di ottenere riunioni con il Sindaco e con la Giunta;
 - b) presentano programmi e proposte con obbligo di esame e di pronuncia da parte dei competenti organi comunali;
 - c) hanno diritto di accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie con le modalità previste per i Consiglieri Comunali.
3. Il Comune è tenuto a sottoporre a consultazione dei singoli organismi i provvedimenti o le iniziative di seguito elencate:

- Piano Regolatore Generale e Variante Generale, Piano del Commercio ed in generale strumenti di partecipazione e programmazione interessanti tutto il territorio comunale.
- 4. Il Sindaco e la Giunta possono convocare riunioni con i rappresentanti dei singoli organismi e, ove ne sia il caso, assemblee dei rappresentanti di tutti gli organismi.
- 5. Il Responsabile del Settore Segreteria ed Affari Generali assicurerà il collegamento fra gli organismi e le strutture burocratiche dell'Ente, curerà la raccolta dei verbali delle sedute delle Consulte e relativa corrispondenza e la dotazione alle medesime del materiale e quant'altro occorrente per il loro buon funzionamento.
- 6. Tutte le spese per il funzionamento delle Consulte fanno carico al Bilancio Comunale. Per le minute spese disporrà, su richiesta del Presidente della Consulta, il Sindaco, a mezzo dell'Economo Comunale, secondo le norme del relativo Regolamento Comunale di Contabilità.

Art. 6

Presidenza, Segretario e Convocazioni

1. La Consulta provvede all'elezione, nel suo seno, alla prima seduta, con la maggioranza assoluta dei componenti e a scrutinio palese, del Presidente.
2. Entro cinque giorni dalla nomina, il Presidente designa, dandone comunicazione al Sindaco, un componente che svolgerà le funzioni di Segretario ed un componente che svolgerà le funzioni di Vice-Presidente, in caso di sua assenza.
3. Il Presidente della Consulta convoca e presiede le sedute, fissandone la data e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Consulta può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della stessa. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il componente può richiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Consulta.
Il Presidente convoca la Consulta ogni qualvolta ve ne sia necessità e di norma almeno ogni tre mesi.
4. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la seduta e dell'ordine del giorno da trattare, da pubblicare all'Albo Pretorio e da recapitarsi ai componenti della Consulta, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alla materia da trattare nella seduta, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

5. La seduta della Consulta è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
6. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.
Il Presidente convoca la Consulta in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare nocimento agli interessi del Comune.
7. Copia dei verbali delle sedute viene trasmesso al Sindaco.
8. Le Consulte possono esprimersi con risoluzioni su cui gli organi competenti hanno obbligo di pronuncia.

TITOLO IV

ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI E PROPOSTE

Art. 7

Istanze, petizioni e interrogazioni

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono presentare in forma scritta e sottoscritta indirizzata al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragione di determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizione per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
Le interrogazioni sono sottoscritte da cittadini singoli o da gruppi organizzati.
Le istanze sono sottoscritte da almeno 100 cittadini.
Le petizioni sono sottoscritte da almeno 200 cittadini.
2. Entro 10 giorni dal loro ricevimento il Sindaco procederà alla loro assegnazione all'assessore ovvero al funzionario competente per materia, dandone contemporanea comunicazione ad almeno uno dei sottoscrittori.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, petizione o interrogazione dovrà essere data risposta scritta.

Art. 8
Proposte

1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie e per l'istituzione di commissioni d'inchiesta.
In questo caso la commissione è istituita se la proposta è fatta propria da almeno 1/5 dei consiglieri comunali.
2. L'iniziativa si esercita mediante proposte sottoscritte da almeno 300 cittadini.
3. All'uopo è costituito un comitato promotore composto da almeno 30 cittadini di cui 16 residenti nel Comune.
4. La proposta redatta in forma scritta è indirizzata al Sindaco. Essa deve contenere tutti gli elementi utili per le espressioni dei pareri di cui all'art. 53 della Legge n. 142/'90.
5. Il Responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui al precedente comma nonché i pareri di organismi esterni all'Amministrazione ove necessari, rimette la pratica al Sindaco entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento. Nel caso siano necessarie integrazioni documentali da parte del comitato promotore il Responsabile del procedimento ne fa richiesta con la massima sollecitudine assegnando un termine non superiore a 10 gg. per provvedere alla integrazione.
6. Il termine per la rimessione della pratica al Sindaco è sospeso per il periodo intercorrente dalla richiesta di integrazione alla data di ricevimento della stessa.
Nel caso di richiesta di pareri di organismi esterni all'Amministrazione si applica il disposto di cui agli artt. 16 e 17 della Legge 241/'90.
7. Il Sindaco sottopone la proposta al Consiglio Comunale per la relativa deliberazione entro 90 gg. dalla ricezione della pratica.

TITOLO V
REFERENDUM CONSULTIVI

MODALITA' ATTUATIVE

Art. 9
Iniziativa referendaria

1. Il Referendum è indetto secondo le modalità del presente regolamento:

- a) su iniziativa del Consiglio Comunale previa deliberazione adottata dal Consiglio stesso a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati;
- b) su iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore al 30% della popolazione votante risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Art. 10

Iniziativa del Consiglio Comunale

1. Nel caso di iniziativa consiliare di cui all'art. 9 lett. a), il quesito da sottoporre agli elettori è iscritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio, se approvato è sottoposto entro 15 giorni dall'esecutività della relativa deliberazione al giudizio di ammissibilità della Commissione di cui al successivo art. 16.
2. In caso di parere favorevole della Commissione, il Sindaco indice il referendum ai sensi del seguente art. 19.

Art. 11

Iniziativa dei cittadini

1. Nel caso di cui all'art. 9 lettera b), il quesito referendario con l'illustrazione delle finalità della consultazione, accompagnato dalla firma dei cittadini richiedenti che compongono il comitato dei promotori di cui al successivo art. 12, dovrà essere inviato al Sindaco, il quale lo sottopone, per la pronuncia di ammissibilità, alla Commissione di Garanzia di cui al successivo art. 16 entro 15 giorni dal ricevimento, la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum.
2. Le decisioni della Commissione di Garanzia, sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro 15 giorni da quello di presentazione della richiesta di pronuncia.
3. In caso di esito favorevole del pronunciamento di cui al comma precedente si procede alla raccolta delle firme con le modalità di cui al successivo art. 13.

Art. 12

Comitato dei promotori

1. L'iniziativa di cui all'articolo precedente richiede che venga costituito un Comitato dei promotori composto da almeno 30 cittadini di cui 16 residenti nel Comune, che nomina nel proprio seno un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza ed elegge un

domicilio presso il quale verranno recapitate tutte le comunicazioni ufficiali relative al referendum.

Art. 13

Raccolta delle firme

1. Il Comitato promotore, previa pronuncia sull'ammissibilità del quesito, comunica l'inizio della raccolta delle firme, mediante deposito di nota scritta contenente gli estremi della pronuncia di ammissibilità, il quesito proposto e l'illustrazione delle finalità della consultazione presso l'Ufficio protocollo del Comune.
Contestualmente, vengono depositati per la vidimazione, da parte del Segretario comunale o suo delegato e apposizione del bollo del Comune, i fogli riportanti il testo del quesito sui quali devono essere raccolte le firme. La raccolta delle firme può anche avvenire mediante deposito presso gli uffici comunali ove operano i funzionari abilitati all'autenticazione.
2. Le firme sono apposte in fogli riportanti il testo del quesito con accanto indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, Comune e data di nascita dei sottoscrittori. Le firme devono essere autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale o impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario Comunale e dai funzionari comunali abilitati sono esenti da spese.
3. La raccolta delle firme termina entro 100 giorni dalla data del deposito di cui al primo comma.
4. La raccolta viene conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale, il quale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale entro 10 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune, apponendo il relativo numero a fianco di ciascun nominativo.
5. La Commissione di Garanzia verifica, al termine delle operazioni di cui al presente articolo, la regolarità delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, su indicazione dell'ufficio elettorale, di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello previsto all'art. 9 lett. b) e si pronuncia, in via definitiva, sulla regolarità delle operazioni con riferimento all'intero procedimento, e verifica altresì i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 17.
6. Il Sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, per dare le opportune informazioni, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione di cui sopra. Nella prima seduta successiva la Giunta Comunale adotta gli atti deliberativi di sua competenza.

7. Gli atti di cui al comma precedente devono contenere il richiamo agli atti e documenti relativi alla procedura del presente articolo, il testo esatto e definitivo del quesito o così come approvato definitivamente dalla Commissione di Garanzia.

Art. 14

Norme generali

1. Le consultazioni popolari relative ai referendum consultivi, regolarmente promossi, si effettuano di norma la domenica entro 90 gg. dalla esecutività della delibera consigliare di cui all'art. 9 lett. a), ovvero entro 90 gg. dalla dichiarazione di ammissibilità di cui al comma 5° dell'art. 13 in caso di iniziativa popolare, secondo le modalità operative stabilite dal presente regolamento.
2. Il procedimento per le votazioni per la consultazione popolare è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
3. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto libero e segreto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali quali risultano dall'ultima revisione dinamica al tempo dell'indizione dei referendum.
4. La consultazione popolare è valida se ad essa prendono parte un numero pari al 50% + 1 degli aventi diritto al voto quali risultano a norma del comma precedente.
5. Il quesito del Referendum è sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti.

Art. 15

Sezioni elettorali

1. Il Comune viene ripartito in cinque sezioni elettorali:
 - a) un seggio elettorale nel Capoluogo per le frazioni geografiche di Veggio – Grizzana Morandi Capoluogo – Stanco – Monteacuto Ragazza;
 - b) un seggio elettorale per le frazioni geografiche di Piandisetta e Puzzola;
 - c) un seggio elettorale per le frazioni geografiche di Campolo – Ponte - Savignano;
 - d) un seggio elettorale per la frazione geografica di Salvaro;
 - e) un seggio elettorale per la frazione geografica di Carviano.

2. I seggi per l'esercizio del voto sono istituiti:

- a) nel Capoluogo: un seggio all'interno del Municipio;
- b) nella frazione di Piandisetta il seggio viene istituito presso la ex scuola elementare;
- c) nella frazione di Ponte il seggio viene istituito presso la sede dell'ex Consiglio di Circoscrizione;
- d) nella frazione di Salvaro il seggio viene istituito presso il Centro Civico;
- e) nella frazione di Carviano il seggio viene istituito presso la sede dell'ex Consiglio di Circoscrizione.

Art. 16

Commissione di Garanzia

1. Il Consiglio Comunale, istituisce una commissione per l'esame oggettivo e preventivo circa l'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum consultivo sia nel caso di iniziativa consigliere che nel caso di iniziativa popolare.

La Commissione di Garanzia è composta da:

- a) Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna o suo delegato;
- b) Un funzionario esperto in materia giuridica, nominato dalla Prefettura;
- c) Giudice Conciliatore oppure Segretario Comunale.

2. La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per i referendum, tenuto conto di quanto dispone la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento entro 15 giorni dal ricevimento del quesito, facendo constatare le operazioni da apposito verbale.

3. Entro quale termine la Commissione verifica la regolarità formale degli altri requisiti di ammissibilità (numero legale richiesta popolare, regolarità dell'autenticazione delle firme, esecutività delibera consigliere, verifica delle condizioni di elettorato attivo).

4. Le sedute della Commissione di garanzia sono pubbliche, e le decisioni vengono fatte constatare da apposito verbale.

5. Delle sedute della Commissione è data pubblicità mediante affissione di apposito avviso presso l'albo pretorio del Comune e mediante altre forme economiche di pubblicità.

6. Di tutte le decisioni della Commissione di garanzia è data comunicazione al Consiglio Comunale ed al Comitato promotore (in caso di iniziativa popolare).

Art. 17

Requisiti di ammissibilità

1. Le consultazioni previste dal presente regolamento devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente alle altre operazioni di voto.
2. Non si dà luogo a referendum, se nelle more del procedimento siano stati adottati da parte dei competenti organi comunali atti di indirizzo o esecutivi pertinenti in senso favorevole all'oggetto per cui è richiesta la consultazione.
Tale requisito è valutato dalla Commissione di Garanzia nella seduta di cui al comma 5 dell'art. 13.

Art. 18

Organizzazione e Coordinamento

1. Al coordinamento e all'organizzazione generale delle operazioni relative alla consultazione popolare provvede la Commissione centrale nominata dal Consiglio Comunale di cui al successivo art. 25.
2. Le operazioni tecniche relative alla consultazione popolare, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

Art. 19

Indizione

1. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che sino pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito sottoposto a consultazione popolare;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) le sedi dei seggi elettorali nei quali i cittadini potranno esprimere il loro parere;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità della consultazione;
 - f) una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio Comunale si è proposto indicendo la consultazione popolare.
2. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio del Comune, in altri luoghi pubblici, negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.

3. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 20

Certificati elettorali e schede per la Consultazione referendaria

1. La consultazione viene effettuata sulla base di un certificato recapitato al domicilio di ciascun elettore iscritto nelle liste elettorali da dipendenti comunali o Agenzia incaricata, nel rispetto dei regolamenti e delle norme vigenti in materia elettorale.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori, come pure eventuali duplicati, sono consegnati presso il Municipio ove possono essere ritirati fino alla mezz'ora antecedente la chiusura dei seggi.
3. I certificati devono contenere oltre alle generalità degli elettori, il giorno e l'orario della votazione, i luoghi e l'oggetto di votazione ed una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio Comunale si è proposto indicando la consultazione popolare.
4. Le schede per la consultazione popolare referendaria, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato dal Consiglio Comunale letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Art. 21

Operazioni di voto

1. L'elettore, per esprimere il voto per la consultazione popolare:
 - a) deve recarsi al seggio elettorale indicato;
 - b) riceve la scheda referendaria, da votarsi nelle apposite cabine e la deposita nell'urna.
2. Ciascun ufficio di Sezione per le consultazioni popolari è composto da:
 - 1 Presidente di seggio;
 - 1 Segretario;
 - 2 Scrutatori;
 - 1 Rappresentante per il SI;
 - 1 Rappresentante per il NO;

designati per le modalità e dagli elenchi previsti per le consultazioni popolari.

3. I compensi per i componenti dell'ufficio di sezione, ad esclusione dei rappresentanti di lista – e per il SI e per il NO – cui non spetta alcun compenso, e per le commissioni nominate ai sensi del presente regolamento sono fissati nella delibera consigliare di ammissibilità, che determina altresì l'impegno di spesa complessivo per l'intero procedimento referendario.

Art. 22

Organizzazione e orario delle operazioni

1. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6,30 del giorno della votazione.
2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9.00 e si concludono alle ore 20.00.
3. L'ufficio di sezione cura il regolare svolgimento delle operazioni di votazione attestando l'avvenuta espressione del voto mediante apposizione di un timbro di convalida sul certificato elettorale esibito dall'elettore, come indicato al precedente art. 20, e previo distacco del tagliando di controllo in calce al certificato stesso.
4. Al termine delle operazioni elettorali, l'Ufficio di sezione provvede allo spoglio delle schede ed alla comunicazione dei risultati all'Ufficio Elettorale Comunale ove è insediata la Commissione Centrale di cui al successivo art. 25.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti norme in materia di Referendum Nazionali ed all'art. 15 dello Statuto Comunale vigente.

Art. 23

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione fino alle ore 2 del venerdì antecedente.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le affissioni propagandistiche, provvedendo agli allestimenti in economia, nella forma meno dispendiosa ed utilizzando per quanto possibile materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 4 Aprile 1965 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi della dimensione di cm. 70x100 ciascuno sono ripartiti:
 - a) nella misura del 20% per le comunicazioni istituzionali non propagandistiche;
 - b) il restante 80% in misura eguale fra la propaganda favorevole e propaganda contraria al quesito referendario riservata ad associazioni fiancheggiatrici, gruppi consiliari e comitato promotori. L'assegnazione degli spazi viene effettuata secondo le norme della vigente legge nazionale in materia elettorale.
5. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, e ai promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
6. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento con riduzione del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art. 24

Altre forme di propaganda

1. La propaganda effettuata in altra forma diversa da quella di cui al precedente articolo è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 4 Aprile 1965 n. 212 e successive modifiche o integrazioni.

COMMISSIONE CENTRALE PER LA CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 25

Composizione e funzioni

1. La Commissione centrale per la consultazione popolare è composta da:
 - a) Sindaco, Presidente o suo delegato;
 - b) Consigliere comunale di maggioranza;
 - c) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
 - d) Segretario Comunale o Vice Segretario;
 - e) dal funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune.

2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono attribuite al responsabile di servizio preposto all'organizzazione della consultazione.
3. La Commissione Centrale per la consultazione popolare, nel giorno della consultazione, sovrintende al regolare svolgimento di tutte le operazioni relative alla consultazione popolare ed in particolare alle operazioni di voto e di scrutinio prestando la propria assistenza.
4. La Commissione Centrale inizia i suoi lavori per lo scrutinio entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di sezione, provvede:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato;
 - b) alla proclamazione dei risultati della consultazione popolare;
 - c) si esprime su eventuali proteste e reclami (pervenuti entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati) relativi alle operazioni di voto e di scrutinio;
 - d) provvede alla trasmissione dei risultati alla Giunta Comunale e la predisposizione di una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale.

Art. 26

Pubblicità e verbale

1. Tutte le operazioni della Commissione Centrale si svolgono in adunanza pubblica. Delle adunanze è data comunicazione ai comitati promotori.
2. Delle operazioni effettuate dalla Commissione Centrale viene fatto constatare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale.

RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 27

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della Commissione Centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici;

b) ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi ed ai capi gruppo dei dati riassuntivi della consultazione popolare.

2. Il Segretario Comune dispone il deposito e la conservazione dei verbali di sezione e dell'adunanza della Commissione Centrale nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione popolare ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione della consultazione popolare dei verbali delle sezioni e della Commissione Centrale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
3. Copia del verbale della Commissione Centrale viene pubblicata dal Segretario Comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.
4. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora il quesito sottoposto a referendum sia stato accolto, il Consiglio Comunale adotta le deliberazioni necessarie alla concreta attuazione della volontà popolare espressa nel referendum.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguata motivazione dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

CONSULTAZIONE A MEZZO QUESTIONARI

Art. 28

Finalità e contenuti

1. Il Consiglio Comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi di una parte di cittadini, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. La deliberazione consigliare di indizione della consultazione deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Le linee generali della consultazione e gli aspetti organizzativi nell'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui al comma precedente, che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazione di copertura emessa dal responsabile del Servizio di Ragioneria.

La consultazione può essere effettuata nei confronti:

a) di particolari fasce di cittadini, individuate in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che essa persegue;

b) di un campione limitato ad aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio Comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli archivi informatici del Comune.

Art. 29

Modalità operative

1. Per l'espletamento delle consultazioni di cui all'art. 28 viene nominata dalla Giunta Comunale un'apposita commissione con il compito di assicurare che le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La commissione è composta ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

La Commissione:

a) definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale i contenuti formali e sostanziali del questionario e ne approva il testo definitivo;

b) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario Comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;

c) presenza allo scrutinio dei questionari verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento delle schede che recano palesi segni di riconoscimento, o nulle per difformità delle risposte rispetto al quesito proposto o per palese incomprensione delle stesse;

d) promuove, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, determina tempi e procedure delle consultazioni.

Art. 30

Organizzazione

1. L'unità organizzativa comunale incaricata provvede:

- alla predisposizione grafica del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti proposti nonché le finalità orientative del Consiglio cui il questionario è rivolto;
- alla distribuzione, nella forma più economica per l'amministrazione comunale, e raccolta delle buste contenenti le schede che dovranno essere anonime come pure una scheda intra contenuta e sigillate;
- alla conservazione diligente e segreta e trasmissione delle stesse alla Commissione.

La Commissione al termine delle operazioni di scrutinio provvede ad inoltrare al Consiglio Comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione in ordine alla regolarità della consultazione.

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale il risultato della consultazione, e lo rende parimenti noto ai cittadini mediante idonei mezzi di comunicazione (radio, manifesti, stampa locale, periodico comunale).

L'esito della consultazione non è vincolante per la scelta conseguente del Consiglio Comunale che conserva piena libertà di apprezzamento e valutazione discrezionale.

Art. 31

Esito e utilizzazione

1. La consultazione di cui al presente capo, non può in alcun modo avere valore di referendum consultivo, ma si riferisce a sondaggi su fasce di popolazione individuata ai sensi dell'art. 28 mediante sorteggio effettuato tramite gli archivi informatici di cui il Comune dispone, quanto l'oggetto riguarda esclusivamente una zona ed i suoi abitanti ed in pronunciamento richiesto, non è suscettibile di produrre effetti che si estendano all'intera comunità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni popolari dei cittadini sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 33

Scheda per il referendum

1. Il facsimile della scheda per la consultazione popolare mediante referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. E' riprodotto secondo le modalità di cui all'art. 20 – comma 4° – e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

Art. 34

Limitazioni

1. In ogni anno è ammesso la massimo n. 1 referendum consultivo.
2. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.
3. La consultazione di cui all'art. 28 e seguenti può essere disposta ogni qualvolta il Consiglio Comunale lo ritenga opportuno per assumere le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente degli amministrati.

Art. 35

Partecipazione dei cittadini alla realizzazione di opere interventi o alla istituzione e gestione dei servizi

Modalità di consultazione

1. Ai sensi dell'art. 52 - 4° comma – dello Statuto Comunale al fine di realizzare opere pubbliche ovvero istituire e gestire servizi mediante contribuzioni volontarie una tantum l'Amministrazione può provvedere alla consultazione della cittadinanza mediante apposito questionario da inviare a tutti i soggetti interessati. Nel questionario è indicata la natura dell'intervento o del servizio e la misura contributiva richiesta all'utente.
2. La realizzazione dell'intervento o l'istituzione del servizio rende obbligatoria la contribuzione dell'utente che dello stesso usufruisce.